



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

C.A.P. 37057

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045 8290111

Via Roma, 18

C.F. 00360350235

Fax 045 9251163

P.E.C. protocol.comune.sangiovanilupatoto.vr@pecveneto.it

Prot. **18284**

San Giovanni Lupatoto, 08.05.2020

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
UFFICIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE


AVVISA

Che in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 22.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata disposta la pubblicazione della proposta di deliberazione consiliare ad oggetto “Costituzione della società PIANURE VERONESI ENERGY SRL – SB fra le società Lupatotina Gas e Luce Srl (59%), Camvo Spa (39%), con acquisizione di una partecipazione indiretta da parte dei comuni possessori di quote e/o azioni delle stesse, ed il Comune di Legnago (2%)”.

Lo schema di deliberazione consiliare, pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito internet comunale www.comune.sangiovanilupatoto.vr.it sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ENTI CONTROLLATI – CONSULTAZIONE PUBBLICA COSTITUZIONE – ACQUISTO PARTECIPAZIONI, nonché nella sezione NEWS, è in consultazione pubblica, in ossequio a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., dalla data odierna per 20 (venti) giorni consecutivi.

In tale periodo potranno essere presentate osservazioni scritte.

Dott. Andrea Elifani





COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n. 22 del 22/04/2020

Oggetto:

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE 1 RAGIONERIA E BILANCIO - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE , STRATEGICO, PARTECIPATE E FINANZIAMENTI. COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PIANURE VERONESI ENERGY SRL - SOCIETA' BENEFIT FRA LE SOCIETA' LUPATOTINA GAS E LUCE SRL (59%), CAMVO SPA (39%), CON ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA DA PARTE DEI COMUNI POSSESSORI DI QUOTE E/O AZIONI DELLE STESSE , ED IL COMUNE DI LEGNAGO (2%).

Allegato A

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Costituzione società “Pianure Veronesi Energy Srl Società Benefit” fra le società Lupatotina Gas e Luce Srl (59%), CAMVO Spa (39%), con acquisizione di partecipazione indiretta da parte dei Comuni possessori di quote e/o azioni delle stesse, ed il Comune di Legnago (2%).

Premesso che:

- la società Lupatotina Gas e Luce Srl (nel seguito Lupatotina) è una società costituita dal Comune di San Giovanni Lupatoto;
- Lupatotina, in quanto società posseduta al 100% dal Comune di San Giovanni Lupatoto, titolare dei poteri di controllo ex art. 2359 del codice civile, è qualificabile come società in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 175/2016 - Testo unico delle società partecipate (di seguito semplicemente TUSP);
- ai sensi dell'art. 3 dello statuto attualmente vigente, le attività che ne costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti:

“Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti: - l'acquisto, l'importazione, l'esportazione e la vendita di gas per tutti gli usi, all'ingrosso e al consumo; - l'attività di controllo e verifica degli impianti gas posti a valle del punto di consegna; - la gestione amministrativa inerente il servizio nel settore acqua; - la produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita dell'energia elettrica; I suddetti servizi possono essere gestiti dalla Società nel loro ciclo completo, sia in forma diretta che attraverso il ricorso a società esterne. Rispetto ai servizi sopra indicati, la società può altresì provvedere all'esercizio di attività in settori complementari ed affini, come: - attività di gestione tecnica di impianti che abbiano attinenza con i servizi medesimi; - attività di assistenza e consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, che siano riconducibili ai servizi di cui sopra; - ogni altra attività di gestione e commercializzazione di servizi di qualunque tipo non soggetti a vincolo. La società può costituire o partecipare a enti, società, consorzi o altre forme associative, per l'espletamento di attività strumentali, collaterali o



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

di supporto a quelle di cui ai precedenti commi, od anche di fasi parziali dei processi di produzione, nonché per la gestione associata dei servizi medesimi, o per lo svolgimento delle proprie attività. Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, locative ed ipotecarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale. La società potrà quindi, tra l'altro, prestare fidejussioni e garanzie, anche ipotecarie; compiere qualsiasi atto di disposizione, nonché qualunque operazione bancaria; impegnarsi verso i terzi in genere; assumere mutui, emettere ed avallare cambiali; assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio. Il tutto, comunque, nei limiti di legge e con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma, nonché delle attività "finanziarie" e di "partecipazione" riservate per legge (in particolare dal D.LGS del 1° settembre 1993 n. 385)";

- nelle deliberazioni consiliari del Comune di San Giovanni Lupatoto n. 53 del 28.09.2017, n. 69 del 20.12.2018, e n. 69 del 19.12.2019, adottate nell'ambito della razionalizzazione periodica dell'assetto complessivo delle società partecipate, prevista con cadenza annuale dall'art. 20 del TUSP, è stato disposto il mantenimento di Lupatotina, in quanto ritenuta società rientrante nella fattispecie prevista dal comma 1 dell'art. 4 del TUSP, ossia strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

- a siffatta determinazione il Comune di San Giovanni Lupatoto è pervenuto sulla scorta di molteplici considerazioni di carattere giuridico-amministrativo, di seguito delineate:

- l'attività svolta da Lupatotina è qualificabile come «servizio di interesse generale» e, precisamente, considerati il carattere economico dell'attività e la sua erogazione dietro corrispettivo, di SIEG (servizi di interesse economico generale), categoria espressamente ricompresa dall'art. 2, comma 1, lett. i) del TUSP in quella più ampia di SIG (servizio di interesse generale) ai fini di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP. Avuto riguardo alla nozione di SIG, di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del TUSP, si evidenzia come l'elemento caratterizzante di tale tipologia di servizi vada identificato nell'assoggettamento dell'attività ad obblighi di servizio pubblico, quale conseguenza del carattere generale dell'interesse che l'attività di vendita di gas mira a soddisfare. Le attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica possono essere ricondotte a quelle attività di produzione e fornitura di beni e servizi, svolte dall'operatore economico a condizioni ritenute necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- gli obblighi di servizio pubblico, come precisato nel “Libro verde sui servizi di interesse generale” adottato con comunicazione COM (2003)270 del 21/5/2003, costituiscono la traduzione concreta di alcuni valori e obiettivi comunitari e si sostanziano in specifici requisiti imposti al fornitore del servizio, quali la garanzia dell'universalità, della continuità e della qualità del servizio, l'accessibilità delle tariffe e la tutela degli utenti e dei consumatori, nonché, eventualmente, tenuto conto del settore del gas, la garanzia della sicurezza in generale e di quella degli approvvigionamenti in particolare. L'assoggettamento dell'attività svolta dalla società ad obblighi di servizio pubblico trova avallo nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, che, nella sentenza 229/2013, ha tenuto ad evidenziare che “la definizione dei servizi di interesse generale trova nella normativa dell'Unione europea i suoi fondamenti e (...), alla luce di esse, tali servizi corrispondono ad attività (anche commerciali) orientate al bene della collettività e pertanto vincolate a specifici obblighi di servizio pubblico da parte dell'autorità”. Si evidenzia come il settore del gas naturale (e, dunque, tutte le attività relative



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

a tale settore) sia assoggettato al tipo di obblighi di che trattasi, sia dalla normativa europea che da quella interna. Quanto alla prima, l'art. 3, n. 2, della direttiva europea 2009/73/CE stabilisce che “Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima”. Relativamente alla seconda, l'art. 22 del D.Lgs. n. 164/2000, come modificato dal D.Lgs. 93/2011 di recepimento della direttiva europea del 2009, detta precisi obblighi relativi al servizio pubblico e alla tutela dei consumatori. In concreto si deve rilevare come gli obblighi di che trattasi abbiano trovato attuazione nello svolgimento dell'attività da parte di Lupatotina, ad esempio, nella previsione di tariffe di vendita calmierate rispetto ai prezzi di mercato e l'apertura di due sportelli ubicati nel territorio per l'assistenza agli utenti. In definitiva, relativamente ai limiti imposti dall'art. 4, comma 2, del TUSP, in ordine alle attività che, in via esclusiva, possono costituire oggetto di partecipazioni pubbliche, Lupatotina risulta rispettosa dei dettami normativi;

- il requisito previsto al comma 1, dell'art. 4, del TUSP, risulta rispettato, in quanto il Comune di San Giovanni Lupatoto ha valutato Lupatotina strettamente necessaria al perseguimento delle sue finalità istituzionali. L'espletamento dell'attività economica, infatti, ferma la necessità di produrre utili e quindi un risultato economico positivo, si accompagna all'obiettivo di consentire al Comune l'ampliamento dei servizi nell'interesse della collettività. In altre parole, Lupatotina non persegue solamente il risultato economico, bensì anche l'interesse della comunità, attraverso specifiche modalità di erogazione dei servizi difficilmente assicurati dalle società private. Ci si riferisce, ad esempio, ai seguenti servizi:
 - sportello attivo sei giorni su sette, di cui una giornata con orario continuato, per le pratiche amministrative relative a gas e luce;
 - servizio di “sportello a casa tua”, particolarmente dedicato alle persone anziane e/o disabili o con difficoltà nel raggiungere lo sportello;
 - presenza di uno sportello gratuito di consulenza per utenze varie, attraverso il quale Lupatotina raccoglie le problematiche dei cittadini e si interfaccia con le azioni preposte;
 - possibilità di accordi con i servizi sociali del Comune, in base ai quali non vengono chiusi per morosità i contatori di quegli utenti con riconosciuti problemi socio-economici e per i quali i servizi sociali ne tengono monitorata la situazione, anche con specifici contributi;
 - erogazione del “bonus gas” ai cittadini più bisognosi del territorio lupatotino, sulla base di un bando emanato e gestito dal Comune;
- i risultati economici della commercializzazione del gas metano e dell'energia elettrica determinano ricadute positive per il territorio, sia direttamente, ai cittadini ed alle imprese sotto forma di servizi pubblici (art. 3 della Carta dei servizi), sia indirettamente, ossia con l'acquisizione degli utili nel bilancio comunale, che, in tal modo, contribuiscono a realizzare altre attività, dirette a promuovere lo sviluppo economico e sociale della collettività locale. Relativamente alla erogazione di energia elettrica, Lupatotina privilegia l'acquisto e la vendita da fonti rinnovabili o idroelettrica e rappresenta uno strumento indispensabile per la realizzazione di azioni volte a limitare l'inquinamento da riscaldamento attraverso la diffusione di impianti fotovoltaici;



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 13.02.2019 veniva, in particolare, formulato a Lupatotina il seguente indirizzo: *”Adottare strategie utili a migliorare l'efficienza del servizio attraverso forme di collaborazione con altri Comuni e/o soggetti di primaria importanza operanti nel mercato energetico, tali da assicurare il miglior prezzo sugli acquisti dell'energia e la migliore funzionalità nell'erogazione del servizio, in considerazione dei costi fissi, ciò anche mediante costituzione di una Newco che funga da aggregatore degli altri soggetti come sopra individuati. A tal fine, la Lupatotina Gas e Luce Srl dovrà predisporre un progetto che evidenzi i benefici dell'operazione”*;

Premesso, altresì, con riferimento alla Società Camvo SpA, quanto segue:

- Camvo SpA (nel seguito Camvo) è società alla quale partecipano i comuni di Angiari, Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Isola Rizza, Oppeano, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio e San Giovanni Lupatoto;

- per nessuno dei comuni citati, né singolarmente, né congiuntamente, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, sussistono le condizioni previste dall'art. 2 comma 1) lettera b) del TUSP, con richiamo alla situazione di cui all'art. 2359 del codice civile; la società non rientra, pertanto, nel novero delle società a controllo pubblico, cioè nello specifico controllate da enti locali, bensì nella diversa categoria generale di “società a partecipazione pubblica”, prevista dal TUSP, all'art. 2, comma 1, lett. n), e, con riferimento a specifiche attività, nella categoria di cui all'art. 2 comma 1, lett. o), vale a dire “società in house”;

- nello specifico delle attività svolte, Camvo si caratterizza quale:

- società proprietaria delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato, utilizzati dal gestore Acque Veronesi per l'espletamento del servizio, allo svolgimento del quale partecipa consentendo, per accordi assunti, l'utilizzo delle reti e degli impianti con addebito di canone di utilizzo, così come definito negli atti di affidamento del servizio;
- società proprietaria di partecipazioni in società svolgenti servizi di interesse economico generale, con funzione di “holding” per conto degli enti locali soci; in particolare le società partecipate sono Acque Veronesi – servizio idrico integrato - e Esa-Com SpA – servizi ambientali;
- società affidataria di servizi in house da parte dei soci afferenti attività energetiche e di gestione calore per conto degli stessi.

Dato atto che, anche in considerazione dell'imminente avvio del “mercato libero”, per le attività di vendita di gas ed energia elettrica, inizialmente prevista per aprile 2020 e recentemente posticipata al 2022, fra Lupatotina e Camvo sono intercorsi contatti al fine di valutare la possibilità e l'opportunità di procedere alla costituzione di un nuovo soggetto, al quale affidare lo sviluppo e la gestione di tale attività sull'area territoriale di riferimento dei comuni soci di Camvo, al fine più precisamente di:

- utilizzare adeguatamente le significative sinergie fra il *know how* specifico di Lupatotina sui servizi erogati ed i rapporti di Camvo con il proprio territorio e con le attività attualmente svolte;
- consolidare il radicamento sul territorio delle due società pubbliche;
- accrescere ulteriormente la capacità di erogare servizi di qualità per il territorio di riferimento;
- creare, e nel tempo valorizzare sempre di più, un ulteriore strumento di coordinamento delle azioni tra i comuni del territorio a sud della provincia, in tema di nuovi servizi e di progettualità, non soltanto relative al settore dell'energia, bensì anche negli ambiti sociale, culturale e sportivo, che potrebbero beneficiare di tali azioni.

Ricordato che, a tal proposito, si sono tenute alcune sedute assembleari di Camvo (al cui interno sono rappresentati tutti i soci indiretti della costituenda società), per un esame del progetto, elaborato congiuntamente dagli organi amministrativi delle due società Lupatotina e Camvo.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Precisato che i contatti intercorsi fra le due società hanno riguardato, in ultimo, anche il Comune di Legnago per una sua partecipazione diretta alla costituenda Società.

Considerato, dunque, con riferimento al Comune di Legnago, quanto segue:

- il Comune è sempre stato un ente di riferimento per la pianura veronese a sud del capoluogo, anche perché vanta il maggior numero di residenti della zona (25.380 al 31.12.2018);
- l'Ente è privo di una società comunale di commercializzazione di gas e ed energia elettrica, pur essendo dotato di significative imprese pubbliche in altri settori, e, dunque, la partecipazione alla costituenda Società rappresenterebbe una modalità di arricchimento dell'offerta di servizi ai propri cittadini;
- da qualche anno, nell'ottica della integrazione dei servizi fra comuni facenti parte di ambiti con caratteristiche omogenee, il Comune partecipa con altri enti locali (presenti in Camvo) al Consiglio di Bacino Verona Sud, che, secondo la normativa regionale, costituisce l'ambito ottimale per la gestione del servizio dei rifiuti;
- è in atto un confronto ampio ed approfondito fra il Comune di San Giovanni Lupatoto, il Comune di Legnago ed altri soci Camvo, come Bovolone e Cerea, per sviluppare collaborazioni nei diversi ambiti di competenza comunale, in ragione della necessità di attuare progettualità che impongono la considerazione di zone più ampie rispetto ai singoli territori comunali (es. progettualità in tema di turismo lento).

Preso atto della proposta per la costituzione della nuova società, denominata “Pianure Veronesi Energy Srl – SB”, pervenuta con prot. 15636 del 16.04.2020 dalla società Lupatotina Gas e Luce Srl e prot. 15976 del 20.04.2020 dalla società Camvo Spa, che si compendia nei seguenti documenti allegati:

- sintesi dei principali dati economico-finanziari prospettici inerenti la società (allegato __);
- bozza di statuto della società “Pianure Veronesi Energy Srl - SB” (allegato __).

Precisati di seguito, in forma schematica, i contenuti essenziali della proposta elaborata per la costituzione della società denominata “Pianure Veronesi Energy Srl - SB”, ed esaminata dai soci:

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata (Srl in forma di <i>società benefit</i> – SB) con uno statuto che soddisfa i requisiti di legge delle SB;
Sede	Sede legale in Comune di San Giovanni Lupatoto, frazione di Raldon; sedi operative nei comuni di Bovolone e Legnago, secondo le determinazioni dell'assemblea dei soci;
Soci fondatori e di riferimento	Lupatotina Gas e Luce Srl (socio fondatore) + Camvo SpA (socio di minoranza di riferimento), unici soci, insieme al Comune di Legnago, fino all'eventuale ingresso di un partner strategico o all'ingresso di altri Comuni interessati al servizio
Capitale/patrimonio sociale iniziale	€ 200.000,00
Percentuale iniziale di partecipazione	Lupatotina 59%; Camvo 39%; Comune di Legnago: 2%;
Oggetto sociale	Vendita di gas ed energia elettrica in tutte le fasi e tutte le attività a questa connesse realizzate nel territorio di tutti i Comuni soci di Lupatotina e di Camvo

Tenuto conto che per il Comune di San Giovanni Lupatoto, “Pianure Veronesi Energy Srl - SB” costituisce società partecipata indiretta, sia per la partecipazione detenuta in Lupatotina (100%) che per la partecipazione detenuta in Camvo (0,12%); il Comune di San Giovanni Lupatoto diverrebbe quindi l'Amministrazione controllante indiretta della costituenda società.

Dato atto che la costituenda “Pianure Veronesi Energy Srl – SB” è destinata ad assumere, sotto il profilo della qualificazione giuridica, agli effetti del TUSP, la natura di società a partecipazione



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

pubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n) del medesimo decreto, di talchè la sua costituzione è soggetta agli oneri ed ai presupposti operativi di cui, rispettivamente, all'art. 5, commi 2-4, ed all'art. 7, commi 1-4, del TUSP, che di seguito si ricordano:

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'[articolo 17](#), o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'[articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287](#).

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

Art. 7. Costituzione di società a partecipazione pubblica

1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

...

c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;

...

2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.

4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.

Ritenuto che, nella fattispecie concreta, la costituenda società presenti le caratteristiche evidenziate dall'art. 4, comma 2, lett. a) del TUSP, anzitutto perché svolgerà attività di vendita di gas ed energia elettrica, ossia un'attività qualificabile come «servizio di interesse generale» e, precisamente, considerati il carattere economico dell'attività e la sua erogazione dietro corrispettivo, di SIEG (servizi di interesse economico generale), categoria espressamente ricompresa dall'art. 2, comma 1, lett. i) del TUSP in quella più ampia di SIG (servizio di interesse generale) ai fini di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Ritenuto altresì che, avuto riguardo alla nozione di SIG, di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del TUSP, l'elemento caratterizzante di tale tipologia di servizi va identificato nell'assoggettamento dell'attività ad obblighi di servizio pubblico, quale conseguenza del carattere generale dell'interesse che l'attività di vendita di gas e luce mira a soddisfare, di talchè la medesima attività può essere ricondotta a quelle attività di produzione e fornitura di beni e servizi, svolte dall'operatore economico a condizioni ritenute necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

Valutato che la costituenda società è idonea a soddisfare gli obblighi di servizio pubblico (in particolare, prevedendo tariffe di vendita calmierate rispetto ai prezzi di mercato e l'apertura di sportelli ubicati nel territorio per l'assistenza agli utenti), che costituiscono la traduzione concreta di alcuni valori e obiettivi comunitari e si sostanziano in specifici requisiti imposti al fornitore del servizio, quali la garanzia dell'universalità, della continuità e della qualità del servizio, l'accessibilità delle tariffe e la tutela degli utenti e dei consumatori, nonché, eventualmente, tenuto conto del settore del gas, la garanzia della sicurezza in generale e di quella degli approvvigionamenti in particolare, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 229/2013, laddove sancisce che *“la definizione dei servizi di interesse generale trova nella normativa dell'Unione europea i suoi fondamenti e (...), alla luce di esse, tali servizi corrispondono ad attività (anche commerciali) orientate al bene della collettività e pertanto vincolate a specifici obblighi di servizio pubblico da parte dell'autorità”*.

Rilevato che il settore del gas naturale (e, dunque, tutte le attività relative a tale settore) è assoggettato al tipo di obblighi di che trattasi, sia dalla normativa europea che da quella interna; quanto alla prima, l'art. 3, n. 2, della direttiva europea 2009/73/CE stabilisce che *“nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima”*; relativamente alla seconda, l'art. 22 del D.Lgs. n. 164/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 93/2011 di recepimento della direttiva europea del 2009, detta precisi obblighi relativi al servizio pubblico e alla tutela dei consumatori.

Valutato altresì favorevolmente il necessario rispetto della disposizione di cui all'art. 4, comma 1, del TUSP, sia con riferimento a tutti gli enti partecipanti, sia direttamente che indirettamente, realizzando l'ampliamento dei servizi nell'interesse della collettività, sia attraverso specifiche modalità di erogazione dei servizi stessi, sia mediante azioni sul territorio compreso fra i comuni soci attraverso il meccanismo dettato dal legislatore per le società *benefit*.

Ricordato che, con riferimento alla somministrazione di gas ed energia elettrica, possono essere estese agli altri comuni coinvolti le seguenti modalità di erogazione già attuate da Lupatotina:

- sportello attivo sei giorni su sette, di cui una giornata con orario continuato, per le pratiche amministrative relative a gas e luce;
- servizio di “sportello a casa tua”, particolarmente dedicato alle persone anziane e/o disabili o con difficoltà nel raggiungere lo sportello;
- presenza di uno sportello gratuito di consulenza per utenze varie, attraverso il quale la nuova società può raccogliere le problematiche dei cittadini e interfacciarsi con le azioni preposte;
- possibilità di accordi con i servizi sociali di ciascun Comune, in base ai quali non vengono chiusi per morosità i contatori di quegli utenti con riconosciuti problemi socio-economici e per i quali i servizi sociali ne tengono monitorata la situazione, anche con specifici contributi.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Rilevato, inoltre, che l'estensione suddetta si traduce in un vantaggio anche per Lupatotina, in particolare in termini di efficientamento della struttura e degli approvvigionamenti, soprattutto in prospettiva del passaggio dell'utenza al mercato libero (ad oggi previsto per il 2022), nel quale pare assolutamente opportuno, sussistendone la possibilità per l'esistenza di un soggetto già operante nel mercato, quale Lupatotina, rafforzare le tutele per i cittadini che lo desiderino, in particolare delle fasce più deboli, a fronte di una facilmente ipotizzabile maggiore "aggressività" commerciale da parte degli operatori del mercato sull'acquisizione di nuove utenze.

Valutato altresì che, per tutti i comuni coinvolti, direttamente o indirettamente, nella costituzione della società, il requisito di cui all'art. 4, comma 1, del TUSP risulta viepiù assicurato dall'applicazione delle regole dettate per le società *benefit*, che, nella fattispecie, quale società pubblica, persegue come beneficio comune l'interesse pubblico generale, dal momento che, ai sensi dell'art. 1, comma 376 e seguenti, della Legge n. 208/2015, la società *benefit*, nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividere gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, come risultanti nell'oggetto sociale, e che devono essere perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto.

Verificato che l'art. 1 della bozza di statuto, di cui all'allegato __), a tal proposito, prevede che, in qualità di Società Benefit, la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse. In particolar modo, la società intende perseguire le seguenti finalità specifiche di beneficio comune:

- l'esercizio in via diretta e/o attraverso società ed enti di partecipazione, di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasformazione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie, ivi inclusi sistemi logistici integrati;
- la ricerca, l'approvvigionamento e la diffusione di tecnologie, modelli e sistemi funzionali alla riduzione o al contenimento dell'inquinamento atmosferico e alla conservazione del patrimonio ambientale;
- l'attività di compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, anche promuovendo le capacità professionali e di impresa esistenti sul territorio e quindi organizzando corsi di formazione specialistici e convegni sul risparmio energetico;
- il supporto, la consulenza e l'assistenza nelle procedure necessarie all'ottenimento di agevolazioni di legge inerenti a progetti di carattere energetico;
- la prestazione di servizi nel campo energetico finalizzati alla compressione dei consumi e dei costi ed alla riduzione dell'inquinamento;
- l'assistenza alle fasce più deboli del mercato, tramite l'adozione di misure finalizzate a garantire l'accesso ai servizi energetici;
- la sperimentazione di modelli di gestione che siano in linea con i principi base dello sviluppo sostenibile, garantendo una piena valorizzazione delle risorse umane, economiche e naturali impiegate nelle attività;
- la collaborazione e la sinergia, nei territori in cui la società opera, con enti esponenziali dei territori, organizzazioni no-profit, fondazioni, associazioni sportive e culturali, società e imprenditori del territorio, volte a contribuire, anche tramite interventi di carattere economico, allo sviluppo di progetti e iniziative culturali, sociali e sportive a vantaggio dei territori di riferimento, al fine di amplificare l'impatto benefico delle attività e delle iniziative degli enti e dei soggetti con cui la società collabora.

Rilevato ulteriormente che nella nuova società "Pianure Veronesi Energy Srl - SB" vengono ad



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

integrarsi le importanti competenze maturate da Lupatotina e Camvo, su un ambito dimensionale molto più ampio, che quindi permette di assicurare, quale ulteriore elemento positivo a supporto, una migliore ripartizione dei costi fissi e il raggiungimento di migliori livelli di efficienza, per effetto di economie di scala, anche sulle società partecipanti.

Considerato che la costituzione della nuova società è finalizzata a conseguire, da un lato, l'espansione delle attività sociali, sia sotto il profilo territoriale, ampliando l'ambito della sua operatività a ulteriori realtà locali interessate e relativi territori, sia sotto il profilo delle attività svolte, consentendo la concreta realizzazione di alcune delle attività già indicate nell'art. 3 dello statuto e al momento non ancora sviluppate.

Verificati, a tal fine, gli obiettivi della costituenda società, di seguito riportati:

- utilizzare adeguatamente le significative sinergie fra il *know how* specifico di Lupatotina sui servizi erogati ed i rapporti di Camvo con il proprio territorio e con le attività attualmente svolte;
- consolidare il radicamento sul territorio delle due società pubbliche, anche attraverso una progressiva fidelizzazione della clientela, creando così un valore aggiunto per il territorio stesso;
- accrescere ulteriormente la capacità di erogare servizi di qualità per il territorio di riferimento;
- consentire politiche tariffarie calmierate per determinate categorie o fasce di popolazione, in ragione di esigenze di carattere sociale rilevate dai servizi comunali;
- creare, e nel tempo valorizzare sempre di più, un ulteriore strumento di coordinamento delle azioni tra i comuni del territorio a sud della provincia, in tema di nuovi servizi e di progettualità, non soltanto relative al settore dell'energia, bensì anche negli ambiti sociale, culturale e sportivo, che potrebbero trarre benefici da tali azioni sinergiche;
- consentire il raggiungimento del beneficio comune proprio della società *benefit*.

Gli elementi essenziali, ancorchè esaustivi, in sintesi dei dati economico – finanziari prospettici elaborati per il triennio di avvio della società sono contenuti nell'allegato ___) alla presente deliberazione.

Considerato, inoltre, che per lo svolgimento delle attività sociali non risulta allo stato necessario alcun provvedimento di affidamento da parte dei comuni, sicchè, per i servizi che verranno svolti dalla “Pianure Veronesi Energy Srl - SB”, i comuni partecipanti non dovranno sostenere alcun onere a carico del proprio bilancio, neanche nella fase di costituzione e di versamento del capitale sociale iniziale, espletata direttamente dalle due società Lupatotina e Camvo.

Dato atto che la scelta di costituire la nuova società, per tutte le motivazioni addotte nel presente provvedimento oltre che nella documentazione allegata, è rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Dato atto, altresì, che la costituzione della nuova società risulta compatibile, per l'intervento finanziario previsto, con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti Stato alle imprese. Nel caso di specie, non ricorre alcuna forma di aiuto pubblico, atteso che si tratta della costituzione di una società che opera su un mercato concorrenziale, per il quale non è previsto sovvenzionamento o integrazione finanziaria da parte delle due società e/o dei comuni soci.

Dato atto, infine, che il presente atto dovrà essere inoltrato a fini conoscitivi alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, nonché all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Ravvisata la competenza del Consiglio comunale in materia, come disposto dall'art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 7, comma 1, lett. c) del TUSP.

Preso atto che:

- lo schema di atto deliberativo con i relativi allegati sono stati sottoposti a previa consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n.175/2016, nella forma della pubblicazione sul sito internet del Comune di San Giovanni Lupatoto, nonché all'Albo Pretorio on line, per venti giorni consecutivi, giusto avviso prot. _____ del _____;
- entro la scadenza del giorno _____ risultano/non risultano pervenute osservazioni, come da attestazione resa dal dirigente competente prot. _____.

Visto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 19.12.2019;

Acquisito il parere da parte dell'organo di revisione contabile, come da verbale n. _____ del _____, allegato al presente provvedimento (Allegato ____).

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 2^a Commissione consiliare nella seduta del _____.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

SI PROPONE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che lo schema del presente atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del TUSP – Testo Unico delle Società a partecipazione pubblica, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, nonché all'Albo Pretorio on line, per venti giorni consecutivi, e che entro la scadenza fissata al _____ risultano/non risultano pervenute osservazioni.
3. Di approvare la costituzione della società “Pianure Veronesi Energy Srl – SB” da parte delle società Lupatotina Gas e Luce Srl e Camvo SpA, con la partecipazione del Comune di Legnago, sulla base degli indirizzi generali di cui al presente provvedimento, sussistendo le motivazioni richieste dalla vigente normativa ed analiticamente sviluppate nelle premesse, con il parere _____ espresso dal Collegio dei revisori dei Conti, giusto verbale n. ____ del _____, (Allegato ____).
4. Di approvare:
 - il Piano di sintesi dei dati economico – finanziari prospettici elaborati per il triennio di avvio della società (Allegato ____);
 - bozza di statuto della società “Pianure Veronesi Energy Srl - SB” (Allegato ____).
5. Di approvare la definizione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo della società “Pianure Veronesi Energy Srl - SB”, come previsti dall'art. 2463 del codice civile, di seguito esposti:
 - a. Soci:** Lupatotina Gas e Luce srl, Camvo SpA e Comune di Legnago;



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

- b. Denominazione:** “Pianure Veronesi Energy Srl – SB” (Società *Benefit*), società a responsabilità limitata con sede legale in San Giovanni Lupatoto, frazione di Raldon, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile, e con sedi operative nei Comuni di Bovolone e Legnago;
- c. Oggetto sociale:** si rinvia all'art. 2 dello schema di statuto della società, allegato al presente provvedimento sub B);
- d. Ammontare capitale sociale:** 100.000 euro, con 100.000 euro di sovrapprezzo, per un totale di euro 200.000 come patrimonio netto complessivo; il valore attribuito al conferimento in natura costituito da contratti clienti conferiti da Lupatotina, verrà definito con apposita perizia in base ai contratti alla data di conferimento;
- e. Quote di partecipazione di ciascun socio:**
- Lupatotina Gas e Luce srl: 59% parzialmente costituito da conferimento del ramo di azienda;
 - Camvo SpA: 39% in denaro;
 - Comune di Legnago: 2% in denaro;
- f. Norme relative al funzionamento della società:** la società sarà regolata dalle norme previste dallo schema di statuto, riportato in allegato sub __) alla presente deliberazione;
- g. Amministratori:** le determinazioni inerenti l'organo amministrativo e la composizione dello stesso sono delegate all'assemblea della società;
- h. Importo spese costituzione:** 5.000 euro a carico delle due società.

6. Di autorizzare il Sindaco ad intervenire in ogni necessaria sede (assemblee delle società in primis) conferendogli/le ogni necessario potere al riguardo, nessuno escluso, al fine di addivenire alla costituzione della società Pianure Veronesi Energy Srl – SB, secondo le linee generali approvate con la presente deliberazione, con facoltà di apportare agli atti da assumere ogni modifica che dovesse risultare necessaria e nell'ambito degli indirizzi generali assunti, tale da non determinare una sostanziale modificazione della proposta nel suo complesso, secondo quanto verrà determinato nelle assemblee della società Lupatotina e Camvo, con le maggioranze ivi necessarie.

7. Di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del TUSP, alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto, a fini conoscitivi, ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

8. Di dare atto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/16 e s.m.i., della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

9. Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. sul sito internet del Comune – Sezione “Amministrazione Trasparente – Enti controllati – Società Partecipate”

10. A norma dell'art. 4 della legge 241/90 è designato responsabile del procedimento il Dott. Andrea



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Elifani, dirigente, responsabile dell'Ufficio partecipazioni societarie.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente e gli interventi dei Consiglieri comunali come riportato nell'allegato ___);

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
- è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore economico finanziario;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito evidenziata:

CONSIGLIERI PRESENTI:

CONSIGLIERI ASTENUTI:

CONSIGLIERI VOTANTI:

VOTI FAVOREVOLI:

VOTI CONTRARI:

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO UFFICIO RAGIONERIA

PROPOSTA N. 22 DEL 22/04/2020

Parere ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

OGGETTO: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE 1 RAGIONERIA E BILANCIO - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE , STRATEGICO, PARTECIPATE E FINANZIAMENTI. COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PIANURE VERONESI ENERGY SRL - SOCIETA' BENEFIT FRA LE SOCIETA' LUPATOTINA GAS E LUCE SRL (59%), CAMVO SPA (39%), CON ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA DA PARTE DEI COMUNI POSSESSORI DI QUOTE E/O AZIONI DELLE STESSE , ED IL COMUNE DI LEGNAGO (2%).

PIANURE VERONESI ENERGY SRL BENEFIT	2020	2021	2022
Piano economico finanziario avvio società - sintesi			
CONTO ECONOMICO			
RICAVI	600.000	2.500.000	4.400.000
COSTI			
acquisto gas/energia	340.000	1.520.000	2.650.000
vettoriamiento/dispacciamento	173.000	780.000	1.400.000
altri costi comprese iniziative promozionali sul territorio	87.000	150.000	250.000
TOTALE COSTI	600.000	2.450.000	4.300.000
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-	50.000	100.000
INVESTIMENTI/FINANZIAMENTI			
Gli investimenti di avvio della società in capitale fisso, di entità non significativa, verranno finanziati con risorse proprie della società.			
Per la necessaria dotazione di capitale circolante si farà utilizzo ad usuali forme di anticipazioni bancarie; gli oneri relativi sono già previsti fra gli altri costi del conto economico.			

STATUTO

della Società a responsabilità limitata

Pianure Veronesi Energy Srl Società Benefit o SB

DENOMINAZIONE - SEDE - ATTIVITA' COSTITUENTI L'OGGETTO

Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata, a partecipazione pubblica locale, con la denominazione Pianure Veronesi Energy Srl Società Benefit o SB.

Art. 2) La sede della società è fissata nel Comune di San Giovanni Lupatoto, frazione di Raldon, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

Art. 3) Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti:

- l'acquisto, l'importazione, l'esportazione e la vendita di gas per tutti gli usi, all'ingrosso e al consumo;
- l'attività di controllo e verifica degli impianti gas posti a valle del punto di consegna;
- la gestione amministrativa inerente il servizio nel settore acqua;
- la produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita dell'energia elettrica;

I suddetti servizi possono essere gestiti dalla Società nel loro ciclo completo, sia in forma diretta che attraverso il ricorso a società esterne. Rispetto ai servizi sopra indicati, la società può altresì provvedere all'esercizio di attività in settori complementari ed affini, come:

- attività di gestione tecnica di impianti che abbiano attinenza con i servizi medesimi;
- attività di assistenza e consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, che siano riconducibili ai servizi di cui sopra;

- ogni altra attività di gestione e commercializzazione di servizi di qualunque tipo non soggetti a vincolo.

In qualità di Società Benefit, la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

In particolar modo, la società intende perseguire le seguenti finalità specifiche di beneficio comune:

- l'esercizio in via diretta e/o attraverso società ed enti di partecipazione, di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasformazione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie, ivi inclusi sistemi logistici integrati;
- la ricerca, l'approvvigionamento e la diffusione di tecnologie, modelli e sistemi funzionali alla riduzione o al contenimento dell'inquinamento atmosferico e alla conservazione del patrimonio ambientale;
- l'attività di compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, anche promuovendo le capacità professionali e di impresa esistenti sul territorio e quindi organizzando corsi di formazione specialistici e convegni sul risparmio energetico;
- il supporto, la consulenza e l'assistenza nelle procedure necessarie all'ottenimento di agevolazioni di legge inerenti a progetti di carattere energetico;
- la prestazione di servizi nel campo energetico finalizzati alla compressione dei consumi e dei costi ed alla riduzione dell'inquinamento;
- l'assistenza alle fasce più deboli del mercato, tramite l'adozione di misure finalizzate a garantire l'accesso ai servizi energetici;
- la sperimentazione di modelli di gestione che siano in linea con i principi base dello sviluppo sostenibile, garantendo una piena valorizzazione delle risorse umane, economiche e naturali impiegate nelle attività;

- la collaborazione e la sinergia, nei territori in cui la società opera, con enti esponenziali dei territori, organizzazioni no-profit, fondazioni, associazioni sportive e culturali, società e imprenditori del territorio, volte a contribuire, anche tramite interventi di carattere economico, allo sviluppo di progetti e iniziative culturali, sociali e sportive a vantaggio dei territori di riferimento, al fine di amplificare l'impatto benefico delle attività e delle iniziative degli enti e dei soggetti con cui la società collabora.

La società può costituire o partecipare a enti, società, consorzi o altre forme associative, per l'espletamento di attività strumentali, collaterali o di supporto a quelle di cui ai precedenti commi, od anche di fasi parziali dei processi di produzione, nonché per la gestione associata dei servizi medesimi, o per lo svolgimento delle proprie attività. Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, locative ed ipotecarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale. La società potrà quindi, tra l'altro, prestare fidejussioni e garanzie, anche ipotecarie; compiere qualsiasi atto di disposizione, nonché qualunque operazione bancaria; impegnarsi verso i terzi in genere; assumere mutui, emettere ed avallare cambiali; assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio. Il tutto, comunque, nei limiti di legge e con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma, nonché delle attività "finanziarie" e di "partecipazione" riservate per legge (in particolare dal D.LGS del 1° settembre 1993 n. 385).

DOMICILIAZIONE

Art. 4) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal registro delle imprese.

DURATA

Art. 5) La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge.

CAPITALE

Art. 6) Il capitale, interamente sottoscritto e versato, è di euro 200.000,00= (duecentomila), diviso in quote ai sensi di legge. La partecipazione di ciascun socio non potrà essere di ammontare inferiore ad un euro o a multipli di un euro.

Art. 7) Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di società partecipate, l'aumento del capitale sociale può essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avere ad oggetto conferimenti in denaro, beni in natura, crediti o qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Le somme versate dai soci a titolo di prestito o di finanziamento, con o senza obbligo di rimborso, in conto capitale od aumento capitale, in base a formale deliberazione, non saranno produttive di interessi, se non diversamente stabilito nella deliberazione. Detti apporti potranno essere effettuati anche non proporzionalmente alla propria partecipazione.

TITOLI DI DEBITO

Art. 8) La società può emettere titoli di debito. La decisione è adottata mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da prendersi con le maggioranze previste dal presente statuto per le modificazioni dell'atto costitutivo, nei limiti di cui all'articolo 2412 C.C. e nell'osservanza dell'articolo 2483 C.C.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 9) I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società soltanto se risulta osservato il

procedimento descritto nel presente articolo. In ogni ipotesi di alienazione, totale o parziale, delle partecipazioni sociali, spetta a Lupatotina Gas e Luce S.r.l. e a Camvo S.p.a., in qualità la prima di socio fondatore e la seconda di socio di riferimento, il diritto di prelazione sulle partecipazioni da alienare. A tal fine, il socio che intenda alienare, in tutto o in parte, la propria partecipazione, dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata spedita al domicilio risultante dal registro delle imprese, contenente l'indicazione della partecipazione oggetto di alienazione, delle generalità dell'acquirente e del prezzo di alienazione. La prelazione dovrà essere esercitata – relativamente all'intero oggetto dell'alienazione - mediante comunicazione da spedirsi con lettera raccomandata al socio alienante nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza dal diritto di prelazione. In mancanza dell'esercizio del diritto di prelazione, il socio potrà alienare la partecipazione nel rispetto di quanto indicato nella propria iniziale comunicazione. I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare congiuntamente la prelazione a parità di condizioni. Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione, tale comunicazione sarà considerata priva di effetti. Qualora più soci aventi diritto intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società. Le partecipazioni sociali non possono comunque essere cedute per atto a titolo gratuito né a titolo di permuta, né formare oggetto di pegno convenzionale o di usufrutto costituito per atto tra vivi, salvo quanto previsto degli artt. 20 e 21 del presente statuto. In caso di modifica (fusione, scissione, trasformazione, o altro) della struttura organizzativa di una delle società aventi diritto

alla prelazione, da cui derivi l'estinzione del soggetto, il medesimo diritto si trasferisce alla società o all'ente risultante dall'operazione.

RECESSO ED ESCLUSIONE

Art. 10) Il socio ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. Non sono convenute cause di recesso oltre a quelle previste dalla legge. Le eventuali modifiche statutarie volte a sopprimere la qualità di Società Benefit non costituiscono causa di recesso.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che ha determinato il recesso, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta.

Art. 11) Non si danno specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 12) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui all'articolo 2479 punti 1), 2), 3), 4) e 5) C.C.. Sono inoltre riservate alla competenza dei soci le decisioni quando vi sia un conflitto di interessi tra organo amministrativo, o uno dei suoi componenti, e la società. Le decisioni dei soci, salvo quelle per cui è prevista l'adozione di una deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto direttamente sul libro delle decisioni dei soci un testo, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Le decisioni dei soci assunte con tale ultima modalità sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. I soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il Libro delle decisioni dei soci.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13) L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, di cui sia assicurato il ricevimento, inviata a tutti i soci iscritti nel Registro delle imprese a cura dell'organo amministrativo.

Art. 14) In caso di inattività o assenza dell'organo amministrativo, la comunicazione dovrà essere effettuata da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 15) La comunicazione dovrà essere effettuata almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Registro delle imprese, e dovrà indicare il giorno, luogo, ora dell'adunanza e materie da trattare; sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione del socio destinatario. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno. Ha diritto di intervenire all'assemblea ogni socio non moroso che sia iscritto

nel Registro delle imprese; il suo voto ha valore in misura proporzionale alla sua partecipazione alla società. Il socio potrà farsi rappresentare in assemblea nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2372 C.C..

Art. 16) L'assemblea si riunisce presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.

Art. 17) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. In mancanza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina, sempre con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario, anche non socio, e qualora il presidente lo ritenga opportuno, uno o più scrutatori, anche non soci. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal notaio. La trascrizione delle deliberazioni assembleari, ove non ne sia previsto il Deposito nel Registro delle Imprese, a norma del codice civile, dovrà essere effettuata, a cura dell'organo amministrativo, entro il termine massimo di cinque giorni dall'avvenuta riunione - onde consentire il decorrere del termine previsto dall'articolo 2479 ter C.C. - nel libro delle decisioni dei soci, che la società deve tenere a norma dell'articolo 2478 C.C..

Art. 18) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' data facoltà di un maggior termine, non superiore comunque a centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 2478 bis C.C.

Art. 19) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire

l'individuazione dei soci dissenzienti. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente.

Delibera con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale nei casi previsti dai numeri 2), 3), 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 C.C., nonché in quelli previsti all'articolo 20, comma terzo, del presente statuto. Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale, da redigersi senza ritardo, deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI

Art. 20) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2468, terzo comma, C.C. a Lupatotina Gas & Luce S.r.l. spettano, in quanto socio fondatore e promotore dell'iniziativa, i seguenti diritti:

a) nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nomina di 1 (uno) consigliere se il Consiglio è composto fino a tre componenti, di 2 (due) consiglieri se il Consiglio è composto fino a cinque componenti;

- b) nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, designazione dell'Amministratore Delegato, previa consultazione non vincolante con Camvo S.p.a., in aggiunta ai consiglieri di cui al precedente punto a);
- c) nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico, nomina dell'Amministratore Unico, previa consultazione non vincolante con Camvo S.p.a.;
- d) diritto esclusivo di prelazione sulle quote che siano state da essa in precedenza cedute ad altri soci, nonché sulle quote in possesso di Camvo S.p.a., in caso di sua uscita dalla società;
- e) eventuale attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 25 del presente statuto;
- f) avocazione alla competenza dei soci delle delibere inerenti alla gestione sociale, di cui al precedente art. 12 del presente statuto.

Art. 21) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2468, terzo comma, C.C. a Camvo S.p.a. spettano, in quanto socio di minoranza di riferimento, i seguenti diritti:

- a) nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nomina di un proprio consigliere in Consiglio di Amministrazione e diritto alla preventiva consultazione, non vincolante, da parte di Lupatotina Gas & Luce S.r.l. in ordine alla scelta dell'Amministratore Delegato;
- b) nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico, diritto alla preventiva consultazione, non vincolante, da parte di Lupatotina Gas & Luce S.r.l. in ordine alla sua scelta;
- c) diritto esclusivo di prelazione sulle quote che siano state da essa in precedenza cedute ad altri soci.

Art. 22) In aggiunta ai diritti speciali di cui ai precedenti punti 21 e 22, non potranno essere assunte senza il voto favorevole di Lupatotina Gas & Luce S.r.l. e di Camvo S.p.a. le delibere inerenti all'esercizio da parte della società dell'azione di responsabilità verso i soci o i componenti degli organi di amministrazione e controllo;

Art. 23) I diritti particolari di cui ai precedenti punti 21, 22 e 23 sono personali, non trasmissibili ed esercitabili solo dall'ente titolare della partecipazione. In caso di cessione parziale della propria quota da parte di Lupatotina Gas & Luce S.r.l. e di Camvo S.p.a. i medesimi potranno essere esercitati solo per la porzione di quota che ancora residui nella loro disponibilità dopo la cessione. In caso di accrescimento della partecipazione i medesimi saranno esercitati per l'intera partecipazione posseduta da ciascun ente.

Art. 24) In caso di modifica (fusione, scissione, trasformazione, o altro) della struttura organizzativa di una delle società titolari dei diritti speciali, da cui derivi l'estinzione del soggetto, il medesimo diritto si trasferisce alla società o all'ente risultante dall'operazione.

AMMINISTRAZIONE

Art. 25) La società è amministrata da un Amministratore o da un Consiglio di Amministrazione. L'assemblea dei soci, con delibera motivata, avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, nonché sulla scorta di eventuali altri criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto di tre o cinque membri. In assenza dei predetti presupposti la società sarà amministrata da un amministratore unico. Gli Amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e durano in carica per il tempo stabilito all'atto di nomina, che comunque non potrà essere superiore ad un triennio, fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Si ritiene, inoltre, in considerazione della specificità dell'attività aziendale, che gli amministratori debbano essere scelti tra persone che hanno una speciale competenza tecnica ed amministrativa in seguito a studi compiuti oppure per analoghe funzioni già ricoperte presso enti, aziende pubbliche e private. Non possono essere nominati alla carica di amministratori, e se nominati decadono

dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. I componenti degli organi amministrativi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia. Nella scelta degli amministratori l'amministrazione assicurerà il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società, in presenza dei presupposti di legge, sia dotata di un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive eventuali modifiche ed integrazioni. Non è in alcun modo consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione potranno compiere tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, senza alcuna limitazione, salvo quanto dalla legge o dal presente statuto sia riservato ai soci. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvede alle scelte relative all'acquisto del gas e dell'energia elettrica, nel rispetto delle condizioni tecniche ed economiche più vantaggiose per la società. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalla norme generali in tema di società. La Società Benefit deve essere amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'art.

1, comma 376, L. 28/12/2015 n. 208 e successive modificazioni o integrazioni.

Spetta all'organo amministrativo, con decisione da comunicarsi ai soci alla prima assemblea utile, individuare, nei limiti della normativa vigente in materia di società a controllo pubblico, il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune in concreto attuate, scelte tra quelle di cui all'art. 3 del presente statuto. Il soggetto responsabile assume la qualifica di Responsabile dell'Impatto.

Il Responsabile dell'Impatto rimane in carica per un periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, cessa dalla propria funzione alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

La qualifica di Responsabile dell'impatto può essere attribuita anche ad un componente dell'organo di amministrazione della società o ad un suo dipendente.

Art. 26) Il funzionamento del consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti disposizioni:

- il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento;
- il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario;
- il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza, almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di

impossibilità o inattività del presidente, il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

- in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

- per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti esclusivamente con il metodo collegiale; non è ammesso il voto per rappresentanza;

- le deliberazioni aventi ad oggetto l'acquisto del gas e dell'energia elettrica e la nomina del Direttore o dei Direttori Generali, con il conferimento dei relativi poteri, nonché l'assunzione o lo smobilizzo di partecipazioni e l'acquisto o la alienazione di beni immobili, devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi degli Amministratori in carica;

- il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

- il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge;

- la decisione degli amministratori, adottata ai sensi del presente articolo dovrà essere trascritta entro cinque giorni, a cura dell'Organo Amministrativo, nel Libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della società;

- le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche tramite teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere

con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro della adunanze. Il Segretario ed il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere, sia contestualmente che successivamente, un visto ed una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza a mezzo fax, network, firma elettronica od altra firma analoga, di copia o bozza del verbale. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, che assumerà la funzione di Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, con i *quorum* di cui al precedente art. 19.

Art. 27) All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione è affidata la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio. La firma sociale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento di questi, al Vice Presidente o ad un Consigliere delegato nominato dal Consiglio con le maggioranze di cui sopra.

Art. 28) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Potrà inoltre essere assegnato loro un compenso annuale, nella misura stabilita in seguito a decisione dei soci, all'atto della loro nomina o successivamente nei limiti previsti dalla legge; a favore degli stessi non potranno essere corrisposte somme a titolo di trattamento di fine mandato. Per la carica di Vice Presidente non è ammesso alcun compenso aggiuntivo. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato. E' fatto altresì divieto di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero di stipulare patti o accordi

di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile. Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 29) La società può nominare, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o un revisore legale dei conti. L'organo di controllo può essere costituito anche da un solo membro effettivo. Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2477 codice civile, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. La stessa è altresì obbligatoria nel caso di società a controllo pubblico. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Lupatotina Gas & Luce S.r.l. ha comunque diritto alla nomina di un sindaco effettivo e di un supplente. Camvo S.p.a. ha comunque diritto alla nomina di un sindaco effettivo. Lupatotina Gas & Luce S.r.l. e Camvo S.p.a., inoltre, hanno diritto a designare congiuntamente un sindaco supplente.

L'organo di controllo esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. Nell'esercizio di tale compito esso dovrà anche:

- valutare la correttezza dell'operato degli amministratori anche in relazione all'attività posta in essere per bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune;
- valutare la correttezza dell'operato del Responsabile dell'Impatto;
- verificare che la nomina del Responsabile dell'Impatto sia conforme alla normativa vigente in materia di società a controllo pubblico e coerente con il principio dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società.

In alternativa al Collegio Sindacale, il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il controllo contabile, peraltro, potrà essere demandato, anziché ad un Revisore, ad una Società di Revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il corrispettivo degli organi di controllo è determinato dai soci per l'intero periodo di durata dell'ufficio, nei limiti delle normative legislative e regolamentari in materia. I componenti degli organi di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La nomina dei componenti del collegio sindacale sarà effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo. L'Assemblea dei Soci delibera il compenso annuo spettante ai sindaci, nei limiti previsti dalla legge: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea. A favore dei sindaci non potranno essere corrisposte somme a titolo di trattamento di fine mandato.

BILANCIO ED UTILI

Art. 30) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 31) L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure, a giudizio dell'organo amministrativo, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, nei limiti indicati dall'articolo 2478 bis

C.C.; gli amministratori, nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c., saranno tenuti a segnalare le ragioni della dilazione. Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La destinazione della rimanente parte degli utili di esercizio è demandata all'assemblea in sede di approvazione del bilancio; qualora l'assemblea nulla disponga, gli utili residui saranno attribuiti ad apposita riserva straordinaria.

Art. 32) L'organo amministrativo deve redigere annualmente una specifica relazione sul beneficio comune perseguito dalla società.

La relazione, redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 382, L. 28/12/2015 n. 208, o successive modifiche o integrazioni, deve essere allegata al bilancio redatto dalla società e deve essere resa pubblica attraverso il sito internet della società medesima, nonché in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della visibilità e della trasparenza nei confronti della comunità e dei terzi degli obiettivi di interesse comune perseguiti.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

SCIOGLIMENTO

Art. 33) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri, nel rispetto delle norme di legge.

DIVERGENZA DECISIONALE

Art. 34) Nell'ipotesi in cui dovessero insorgere divergenze non sanabili tra Lupatotina Gas & Luce S.r.l. e Camvo S.p.A. aventi ad oggetto le linee strategiche della società (nel prosieguo, le "*Divergenze insanabili*"), Camvo S.p.A. potrà esercitare il diritto

potestativo (nel prosieguo, l'“*Opzione Put*”) di vendere la quota di partecipazione detenuta nella società a Lupatotina Gas & Luce S.r.l., alle condizioni e secondo le modalità di seguito disciplinate. L'Opzione *Put* può essere esercitata solo per l'intera partecipazione posseduta da Camvo S.p.A.

Al fini di quanto previsto dal presente articolo costituiscono Divergenze insanabili le divergenze sostanziali tra Lupatotina Gas & Luce S.r.l. e Camvo S.p.A. nei seguenti ambiti di operatività gestionale:

- definizione dei piani strategici di sviluppo della società (*business plan*);
- definizione degli *standard* quantitativi e qualitativi dei servizi offerti;
- gestione delle risorse finanziarie in misura nel complesso superiore, su base annua, al 50% del patrimonio sociale;
- definizione dei *budget* operativi, qualora la divergenza abbia ad oggetto l'allocazione di una quota di *budget* superiore al 50%;
- individuazione delle azioni inerenti ad attività e obiettivi di beneficio comune.

L'insorgenza della Divergenza insanabile è formalizzata tramite la predisposizione di una dichiarazione congiunta. Qualora una delle parti ritenga di non concordare sul contenuto della dichiarazione congiunta, la Divergenza insanabile deve essere comunicata dalla parte che ne asserisce la sussistenza all'altra parte, tramite invio di mail pec o lettera raccomandata A/R.

Nei 30 (trenta) giorni successivi (nel prosieguo, il “*Periodo di Conciliazione*”) al giorno in cui Lupatotina Gas & Luce S.r.l. e Camvo S.p.A. avranno concordemente reso la dichiarazione congiunta di Divergenza insanabile o, in alternativa, sarà stata ricevuta dalla parte destinataria la dichiarazione in tal senso resa dalla parte che ne asserisce la sussistenza, Lupatotina Gas & Luce S.r.l. e Camvo S.p.A. dovranno, su semplice domanda di

uno di essi, tenere uno o più incontri volti alla composizione amichevole della divergenza. Decorso inutilmente il Periodo di Conciliazione, Camvo S.p.A. potrà esercitare l'Opzione *Put*.

L'Opzione *Put* è esercitata da Camvo S.p.A. con l'invio di lettera raccomandata A/R, da spedirsi a Lupatotina Gas & Luce S.r.l., entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del Periodo di Conciliazione.

Nei 120 (centoventi) giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di esercizio dell'Opzione *Put*, Lupatotina Gas & Luce S.r.l. provvederà, compatibilmente con le tempistiche e con le procedure imposte dalla normativa in materia di società a controllo pubblico, a stipulare avanti a notaio scelto dalla medesima Lupatotina Gas & Luce S.r.l. l'atto di cessione della quota in possesso di Camvo S.p.A. Nel caso in cui tempistiche e procedure imposte dalla normativa in materia di società a controllo pubblico siano tali da non consentire il rispetto di tale termine, Lupatotina Gas & Luce S.r.l. si impegnerà ad effettuare l'acquisto nel più breve tempo possibile, dando comunicazione a Camvo S.p.A. delle ragioni che giustificano il ritardo.

Il prezzo di cessione sarà pari al valore della quota posseduta da Camvo S.p.A. nella società, calcolato in base al patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, rettificato in ragione delle eventuali perdite nel frattempo eventualmente maturate.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 35) Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia. Firmato, anche a margine dei fogli intermedi:
LORIANO TOMELLERI

...